



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società ANAS S.p.A. (di seguito Proponente) con nota prot. n. COMM_SS42. 5 del 13 dicembre 2021, acquisita con prot. MiTE-141641 del 17 dicembre 2021, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e contestuale verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, per il progetto definitivo "MI530 - Ammodernamento della S.S. 42 "del Tonale e della Mendola" – Variante Est di Edolo - Lotto II";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 comma 2-*quinquies* del D.Lgs.152/2006, l'istanza è avanzata anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis – Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale - alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 “Progetti Infrastrutture”, lettera C denominata “strade extraurbane secondarie di interesse nazionale”;

PRESO ATTO che il Proponente ha rappresentato che per l'intervento in esame è stato nominato il Commissario Straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019;

VISTA la nota prot. MITE-147228, del 30 dicembre 2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot.n. CTVA/6249 in data 30/12/2021, con la quale la Divisione V -Sistemi di valutazione ambientale- della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo ha comunicato al Proponente, agli Enti ed alle Amministrazioni interessate la procedibilità della domanda, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica, dello Studio di Incidenza, nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta il 3 gennaio 2022 sul sito web del Ministero della transizione ecologica;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

CONSIDERATO che, in ragione delle potenziali interferenze con le aree della rete Natura 2000 ZSC IT2070002 “Monte Piccolo - Monte Colmo”, che ci colloca a circa 1,95 km dall'asse stradale, e la ZPS IT2070401 – “Parco Naturale dell'Adamello”, a circa 2 km, la Valutazione di Incidenza è integrata nella procedura di VIA, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 152/2006;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 306 del 11 agosto 2022 di cui alla nota prot. CTVA-6264 del 1 settembre 2022, assunta al prot. MITE-105644 di pari data, di esito positivo di compatibilità ambientale del progetto, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 306/2022, in ordine alla Valutazione di incidenza, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha espresso parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello I (Screening) senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata (Livello II);

CONSIDERATO inoltre che, con il predetto parere n. 306/2022, in ordine alla verifica del piano di utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.120/2017, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha ritenuto che il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo relativo al Progetto Definitivo ai sensi del DPR 120/2017 contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui tutti gli elementi di cui al DPR 120/2017 dovranno essere censiti e verificati mediante

contestuale aggiornamento del PUT prima dell'avvio dei lavori come da condizione ambientale n. 7 del richiamato parere n. 306 del 11 agosto 2022;

ACQUISITO il parere della Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima Valutazioni Ambientali e Bonifiche - Valutazioni di Impatto Ambientale, trasmesso con nota prot. n. T1.2022.0090380 del 20 settembre 2022, integrata con nota prot. n. T1.2022.0093765 del 22 settembre 2022, agli atti con prot. MiTE-115300 del 22 settembre 2022, espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/ 6980 del 19 settembre 2022 di esito positivo con condizioni;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 35186-P del 28 settembre 2022, assunto al prot. MITE-118487 del 28 settembre 2022, di esito positivo con condizioni, anche ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42 del 2004;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 306 del 11 agosto 2022, costituito da n. 114 (centoquattordici) pagine;
- b) parere del Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 35186-P del 28 settembre 2022, assunto al prot. MITE-118487 del 28 settembre 2022, costituito da n. 8 (otto) pagine;
- c) parere della Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima Valutazioni Ambientali e Bonifiche - Valutazioni di Impatto Ambientale Deliberazione n. XI/ 6980 del 19 settembre 2022, acquisito al prot. MiTE-115300 del 22 settembre 2022, costituito da n. 26 (ventisei) pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto definitivo “MI530 - Ammodernamento della S.S. 42 “del Tonale e della Mendola” – Variante Est di Edolo - Lotto II” e parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello I (Screening) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale n. 7 del parere della Commissione tecnica Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 306 del 11 agosto 2022.
2. Il presente provvedimento riguarda anche il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42 del 2004, così come previsto all'art. 25 comma 2-*quinquies* del D.Lgs.152/2006;
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 51, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, la durata dell'efficacia del presente decreto è di dieci anni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito

internet del Ministero della transizione ecologica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 306 del 11 agosto 2022. Il proponente dovrà presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. In ordine al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il proponente dovrà trasmettere al Ministero della transizione ecologica, nei termini previsti dalla legge, l’aggiornamento del Piano di utilizzo, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 7 del citato parere n. 306/2022.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni di cui al parere del Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 35186-P del 28 settembre 2022. Il proponente dovrà presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Lombardia

1. Devono essere ottemperate le condizioni di cui al parere istruttorio della Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima Valutazioni Ambientali e Bonifiche - Valutazioni di Impatto Ambientale, di cui alla deliberazione n. XI/6980 del 19 settembre 2022, per gli aspetti ambientali, qualora non già ricomprese o in contrasto con il parere della Commissione parere della Commissione tecnica Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 306 del 11 agosto 2022.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l’attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Regione Lombardia per le condizioni dettate con la propria deliberazione n. XI/6980 del 19 settembre 2022, il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza;
3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone

tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura;

4. Qualora i suddetti soggetti ed uffici non dovessero provvedere a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28;

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato alla Società ANAS S.p.A., al Ministero della cultura, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'ARPA Lombardia, all'ISPRA, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all'Ente Gestore delle aree naturali protette ZSC IT2070002 "Monte Piccolo - Monte Colmo ZPS IT2070401 – "Parco Naturale dell'Adamello", alla Provincia di Brescia, al Comune di Edolo, al Comune di Sonico e alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell'articolo 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca